



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 15/04/2020

### FATTO

Il ricorrente, unitamente al cointestatario, senza assistenza difensiva alcuna, riferisce di essere titolare di n° 2 buoni fruttiferi emessi dall'intermediario: uno emesso in data 11.6.1987 dal valore nominale di lire 2 milioni di lire; l'altro emesso in data 11.06.1987 dal valore nominale di lire 5 milioni di lire.

Lamenta che l'intermediario, cessato il periodo di fruttuosità dei buoni, procedeva al rimborso degli stessi applicando dei saggi di interesse sensibilmente inferiori a quelli riportati a tergo dei titoli per il periodo di che va dal 21° al 30° anno.

Insoddisfatto dell'interlocuzione avviata a mezzo reclamo con l'intermediario, ricorre all'ABF per sentire accertate le proprie ragioni.

Nello specifico chiede che sia acclarato il diritto a vedersi rimborsati ulteriori €15.988,80 per il buono del valore di 2 milioni di lire ed € 39.997,04 per il buono del valore di 5 milioni di lire.

Queste ragioni vengono ribadite in sede di repliche.

L'intermediario, ritualmente costituito, eccepisce:

- che i BPF ora in esame (recanti il timbro che indica l'appartenenza alla Serie Q/P), sono costituiti, come previsto dall'art.5 del DM 13.06.1986 n. 148, dal cartaceo delle precedenti serie P e O, su cui la resistente, sempre in ottemperanza al disposto del detto DM, aveva apposto due timbri e, in particolare:



1. sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della Serie (Serie Q/P);
  2. sul retro del titolo, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie sottoscritta, timbro nel quale è ulteriormente chiarita l'appartenenza del Buono alla serie Q/P;
    - che il DM stabilisce i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12%), tassi che il ricorrente avrebbe agilmente potuto (e dovuto) conoscere;
    - che non sarebbe invocabile nel caso di specie la disciplina del legittimo affidamento mancandone completamente ogni presupposto.
- Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

La domanda dei ricorrenti è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla riscossione dei Buoni Fruttiferi appartenenti alla serie Q/P di cui sono titolari.

Si tratta di buoni emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986 n. 148 ma utilizzando il modulo cartaceo della serie P come emerge anche dalla stampigliatura originale sul fronte e sul retro del titolo, ove nella tabella a stampa sono anche indicati i rendimenti più vantaggiosi previsti per tale serie.

Il Collegio rileva, esaminando la documentazione in atti, che, sovrapposto alla suddetta stampigliatura, appare un timbro recante la dicitura "serie Q/P" in relazione alla quale si nota che i tassi di rendimento sino al 20° anno sono meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P. La questione è, quindi, relativa ai tassi da applicarsi successivamente al 20° anno.

L'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite ove il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale.

Il D.M. stabilisce i tassi di interesse da applicare sino al ventesimo anno (con interesse composto), e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, calcolato sulla base dell'interesse semplice corrisposto al 20° anno (12%). Tuttavia, un analogo riferimento non è stato effettuato nel caso di specie, laddove il rendimento del 12% appare circoscritto, con la nuova stampigliatura, al solo periodo compreso tra il sedicesimo ed il ventesimo anno sicché dovrebbe considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Su tale problematica si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso di specie - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

Questa circostanza, infatti, è da considerarsi sufficiente ad ingenerare un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A tale orientamento ha aderito il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5675/2013 e si sono conformati anche i Collegi territoriali (cfr. Collegio Napoli, nn. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

Con riguardo dunque al caso in esame il Collegio si uniforma ai suddetti orientamenti e respinge le eccezioni sollevate dall'intermediario.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO